

Spettabili Clienti

Loro sedi

CIRCOLARE N. 24 – 18 DICEMBRE 2019

## DICHIARAZIONI D'INTENTO: LE NOVITA' DALL'1.1.2020

La Legge 58/2019, di conversione del c.d. Decreto Crescita (D.L. 34/2019), prevede, con effetto dal 2020, importanti novità volte a semplificare la gestione delle dichiarazioni d'intento rilasciate dagli esportatori abituali. Restano in ogni caso invariati:

- le regole per il calcolo ai fini della verifica e acquisizione dello Status di esportatore abituale;
- l'obbligo di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione di intento da parte dello dell'esportatore abituale;
- l'obbligo di eseguire il riscontro telematico dell'avvenuta presentazione della dichiarazione da parte del fornitore, prima di emettere la fattura in regime di "esenzione".

Inoltre, è pacifico che le fatture emesse (trasmesse) i primi giorni del 2020, con data effettuazione dell'operazione fine dicembre 2019, saranno riferite alle lettere d'intento ricevute per operazioni relative all'anno 2019.

### LE NUOVE REGOLE OPERATIVE DAL 2020

Le modifiche introdotte possono essere così riassunte:

➤ **LA DICHIARAZIONE POTRA' RIGUARDARE ANCHE PIU' DICHIARAZIONI**

Il provvedimento attuativo di cui si attende l'emanazione potrebbe prevedere l'invio di un'unica dichiarazione di intento per tutte le operazioni che si intendono effettuare nel corso dell'anno, anche verso soggetti diversi. Questo cambiamento dovrà prevedere anche una modifica del modello utilizzato fino ad oggi.

➤ **ABROGAZIONE DELL'OBBLIGO DI REDIGERE LA DICHIARAZIONE D'INTENTO IN DUPLICE ESEMPLARE**

➤ **ABOLIZIONE DELL'OBBLIGO DI NUMERAZIONE E ANNOTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI D'INTENTO**

Viene abrogato l'obbligo, sia per gli esportatori abituali che per i rispettivi fornitori di numerare progressivamente le dichiarazioni d'intento, nonché di annotarle negli appositi registri e conservarle entro i 15 giorni successivi a quello di emissione o di ricevimento, ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 633/72.

➤ **ABOLIZIONE DELL'OBBLIGO DI CONSEGNA DELLA DICHIARAZIONE D'INTENTO**

Dal 1° gennaio 2020 gli esportatori abituali **non avranno più l'obbligo di consegnare ai propri fornitori la dichiarazione d'intento, nonché la ricevuta di presentazione** rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, **ma soltanto l'obbligo di invio telematico della dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate**, che rilascia apposita ricevuta con indicazione del protocollo di ricezione.

➤ **INDICAZIONE DEGLI ESTREMI DEL PROTOCOLLO DI RICEZIONE NELLE FATTURE EMESSE**

Senza particolari forme (va bene ad esempio la semplice mail) rimane comunque ferma la necessità per l'esportatore abituale di **rendere noto al proprio fornitore / prestatore la volontà di effettuare acquisti senza applicazione dell'IVA**, comunicandogli gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento contenuti nella ricevuta telematica dall'Agenzia delle Entrate, che **dovranno obbligatoriamente essere indicati nel corpo della fattura** (pertanto non va più indicato il numero attribuito genericamente al documento, ma bensì il protocollo telematico di trasmissione). Su questo ultimo punto, sarà opportuno verificare se il provvedimento attuativo dell'Agenzia delle Entrate prevederà al riguardo disposizioni specifiche. Nel caso di importazioni, gli estremi del protocollo dovranno essere invece indicati dall'importatore nella dichiarazione doganale.

➤ **ABOLIZIONE DELL'OBBLIGO DI COMPILARE IL QUADRO VI DELLA DICHIARAZIONE IVA**

Viene abolito l'obbligo, per i fornitori degli esportatori abituali, di esporre i dati delle dichiarazioni d'intento ricevute nella dichiarazione IVA annuale (quadro VI). Si attendono chiarimenti per capire se tale soppressione opererà già con riferimento alla dichiarazione annuale IVA 2020 relativa all'anno d'imposta 2019 oppure dalla dichiarazione successiva (anno 2021 relativa all'anno d'imposta 2020).

### REGIME SANZIONATORIO DAL 2020

**Dal 2020**, in capo al cedente/prestatore si applica la sanzione amministrativa in misura proporzionale **dal 100% al 200% dell'imposta** nel caso effettui cessioni o prestazioni senza avere prima riscontrato telematicamente l'avvenuta presentazione della lettera d'intento all'Agenzia delle Entrate, fermo restando il versamento dell'IVA dovuta.

Fino al **31.12.2019** la sanzione per il mancato riscontro resta prevista nella misura fissa da € 250 a € 2.000.

Pertanto il nuovo scenario sanzionatorio che si andrà delineando a partire dal 1° gennaio 2020 si può così sintetizzare:

- acquisti in sospensione d'imposta effettuati dal cessionario/committente senza averne diritto ovvero beneficio oltre i limiti consentiti: sanzione applicabile dal 100 al 200% dell'imposta;
- cessionario/committente che effettua operazioni in sospensione d'imposta in mancanza della dichiarazione d'intento: sanzione applicabile dal 100 al 200% dell'imposta;
- cedente/prestatore che effettua cessioni/prestazioni non imponibili ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 633/1972, senza avere preventivamente riscontrato telematicamente l'avvenuta presentazione della dichiarazione di intento all'Agenzia delle Entrate: sanzione applicabile dal 100 al 200% dell'imposta.

Sul punto, in attesa di conoscere eventuali interpretazioni ufficiali, **pare potersi evidenziare che la misura della sanzione sia eccessiva a fronte di un inadempimento più formale che sostanziale**.

Si equipara infatti un mancato "riscontro" all'effettuazione di operazioni non imponibili in mancanza di una dichiarazione d'intento.

### DIVIETO DI UTILIZZO PER CESSIONI DI CARBURANTE

Premesso che le esclusioni soggettive e oggettive dal meccanismo di utilizzo del plafond, previste secondo le attuali disposizioni, restano comunque in vigore, si segnala che il Decreto Fiscale collegato alla Finanziaria 2020 introduce una nuova esclusione all'utilizzo della dichiarazione di intento con riguardo alle cessioni e importazioni definitive in sede di estrazione o immissione al consumo del carburante dal deposito di stoccaggio di un destinatario registrato.

Tale utilizzo resta consentito, comunque, alle imprese di trasporto di merci e di persone che acquistano gasolio, ai fini dello svolgimento della loro attività, presso un deposito commerciale (art. 25 del DLgs. 504/95), da soggetti che non rivestono la qualifica di depositario autorizzato e di destinatario registrato nonché da soggetti diversi da quelli per conto dei quali gestori di un deposito fiscale o destinatari registrati abbiano immesso in consumo o estratto il gasolio (c.d. "traders"). Si tratta, infatti, di imprese di trasporto che effettuano,

generalmente, anche servizi internazionali non imponibili IVA e, pertanto, si potrebbe verificare una situazione strutturale di credito IVA.

### **ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI**

L'attuazione delle richiamate disposizioni è affidata, a un provvedimento direttoriale che doveva essere pubblicato entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione, avvenuta lo scorso 30 giugno 2019, cioè entro il 29 agosto c.a..

Tale provvedimento dovrebbe, tra l'altro, definire se le nuove regole potranno considerarsi applicabili anche alle dichiarazioni di intento emesse e trasmesse nel 2019, seppur con riferimento ad operazioni che saranno effettuate, senza applicazione dell'IVA nel periodo d'imposta 2020.

Essendo oramai trascorso detto termine e giunti a ridosso della entrata in vigore delle nuove disposizioni, è auspicabile la rapida emanazione del provvedimento che dovrà verosimilmente aggiornare la modulistica e le relative istruzioni approvate con il precedente provvedimento direttoriale del 2 dicembre 2016.

Considerato che, di prassi, gli esportatori abituali sono soliti trasmettere telematicamente la dichiarazione telematica negli ultimi giorni dell'anno che precede la sua efficacia (al fine di poter poi richiedere l'applicazione del previsto regime di imponibilità alle operazioni ricevute), si ritiene che, fino all'emanazione del suddetto provvedimento, chi volesse comunque trasmettere in questi ultimi giorni del 2019 le lettere d'intento con efficacia per il prossimo anno, debba necessariamente utilizzare la modulistica e attenersi a tutti gli obblighi e disposizioni ancora vigenti fino a tutto il 31.12.2019 (quindi annotazione, numerazione, consegna al fornitore, ecc.), in quanto, in attesa dell'approvazione della nuova dichiarazione e delle relative istruzioni che recepiranno le descritte modifiche, oltre a mancare la modulistica aggiornata, non è ancora chiaro lo scenario completo e molti sono i dubbi sull'operatività delle nuove regole introdotte.

Sarà cura dello Studio informare la Clientela sui contenuti del nuovo provvedimento non appena pubblicato.

Lo Studio rimane a disposizione per fornire ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

STUDIO FUSETTI E ASSOCIATI

*Le circolari e gli articoli pubblicati sono consultabili anche sul sito dello Studio al seguente link*  
<https://studiofusetti.com/>